

**DIREZIONE**

**LIVIA MORONE**  
 Dottorssa Commercialista  
 Consulente del Lavoro  
 Revisore Contabile

**FABRIZIO D'AGOSTINI**  
 Avvocato Cassazionista

**AREA CONSULENZA  
 COMMERCIALISTICA**

Dott.ssa **MARIATERESA BIANCHETTO**

Dott.ssa **CRISTINA BROSCAUTANU**

Dott. **ANTONIO GAMMA**

Dott. **ALBERTO GASPARINI**

Dott. **MARCO ZANIN**

Dott. **GIANPAOLO SANDRETTO**

**SABRINA LEONE**  
 Analista Contabile

Rag. **ROBERTA PALMIERI**

Rag. **EUGENIA RUSSO**

**ALESSANDRO ZAVATTARO**

**AREA CONSULENZA  
 DEL LAVORO**

**FERDINANDO CALABRESE**  
 Consulente Del Lavoro

Dott. **IVANO POCI**

Dott.ssa **ANTONELLA DI NAPOLI**

**AREA CONSULENZA  
 LEGALE**

**RAFFAELE GAMMAROTA**  
 Avvocato Of counsel

**PIETRO FLORIS**  
 Avvocato Of counsel

**GABRILLE BAROUCH**  
 Dottorssa in Giurisprudenza

**COORDINAMENTO INTERNO**

Rag. **ALESSANDRA PORRO**

**NADIA ANGELILLO**

**COMUNICAZIONE E  
 RISORSE UMANE**

**CINDY CORRADI**

**AMMINISTRAZIONE**

**IVANA PICCIAU**  
 Analista Contabile

Dott.ssa **DIANA PREOTEASA**

Rag. **EMANUELA JAYME**

**CINDY CORRADI**

Partnership con: **DMZ SRL**  
 SERVIZI INTERDISCIPLINARI

**SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA**

I DL n. 9/2020 e n. 18/2020 contenenti “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” hanno introdotto la possibilità di richiedere la sospensione del mutuo sulla prima casa.

**1. Per i lavoratori dipendenti**

la suddetta sospensione si può chiedere nei seguenti casi:

- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
- riduzione dell'orario di lavoro del 20% dell'orario complessivo, per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi

Per tali eventi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:

- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi;

**2. Per i professionisti e lavoratori autonomi, invece,**

la sospensione sarà fino al 17 dicembre 2020 se si attesta che il proprio fatturato ha registrato una diminuzione del 33% rispetto all'ultimo trimestre del 2019.

I presupposti per presentare la domanda, oltre a quelli indicati sopra, sono:

- Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro
- il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda;
- nel caso che, al momento della presentazione della domanda, il titolare del contratto di mutuo si trovi in ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.

La domanda (allegata al presente DMZ A.) deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, la banca, dopo avere acquisita la documentazione prevista e averne verificata la completezza e la regolarità formale, invia telematicamente la domanda a Consap (ente che gestisce il fondo messo a disposizione dallo stato).

Acquisita la documentazione Consap s'impegna entro 15 giorni solari consecutivi a far conoscere la propria decisione rispetto alla domanda pervenuta: tale decisione viene comunicata alla Banca

**Consigliamo comunque di contattare la banca prima di inviare la richiesta.**

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti